

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO FERRO

- Presidente -

Dott. LAURA TRICOMI

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Consigliere -

Dott. ANDREA FIDANZIA

- Rel. Consigliere

-

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 15/07/2021 - CC

R.G.N. 19034/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19034-2020 proposto da:

VM

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI BARTOLI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SI _____, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI MISENATI, 11, presso lo studio dell'avvocato DANIELA COLETTA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2302/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'11/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA

RILEVATO

- che la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da MV nei confronti di IS, e in parziale riforma della sentenza n. 8143/2019 del Tribunale di Roma, ha assegnato a quest'ultima un assegno divorzile dell'importo di € 1200,00 mensili a carico dell'ex marito;
- che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione MV, affidandolo a tre motivi, mentre IS ha resistito con controricorso;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis;

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.;

che, in particolare, il ricorrente deduce di aver svolto quattro motivi d'appello, aventi ad oggetto, rispettivamente, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. (primo motivo), il difetto di motivazione della sentenza e/o motivazione apparente (secondo motivo) e l'insufficienza, inadeguatezza, incongruità, incoerenza, illogicità e/ contraddittorietà della motivazione della sentenza (terzo motivo), la non debenza dell'assegno divorzile (quarto motivo);

- che la Corte d'Appello non ha fatto il minimo accenno ai motivi predetti, e in particolare, alla dedotta violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

2. che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità;

-che, infatti, il ricorrente si è limitato soltanto ad indicare la rubrica dei motivi svolti in appello, ma senza indicarne il contenuto ed illustrare le argomentazioni di fatto e di diritto svolte a loro supporto, così impedendo di cogliere il significato e la portata delle censure svolte innanzi al giudice di appello;



che, peraltro, l'unico riferimento concreto al contenuto dei motivi d'appello riguarda la dedotta violazione dei criteri di cui all'art. 5 L. n. 898/70, su cui il giudice d'appello si è pronunciato;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. sulla disponibilità delle prove;

che, in particolare, la Corte d'Appello ha erroneamente e in modo apodittico ritenuto come acclarate e provate circostanze che sono sempre state recisamente contestate dal ricorrente, così quelle che la S _____ si fosse sempre dedicata alla figlia e alle cure domestiche (pag. 3, rigo 18 sentenza), che il V _____ avesse lavorato per alcuni periodi all'estero (pag. 14, rigo 18), che la S _____ si fosse maggiormente dedicata, rispetto al coniuge, all'accudimento quotidiano e alla crescita della figlia e delle cure domestiche (pag. 44 rigo 22) - circostanza quest'ultima smentita dal rilievo che i coniugi si sono sempre avvalsi con frequenza plurisettimanale della collaborazione di una colf – che la convivenza si era protratta per ventitré anni, coincidenti con gli anni del maggior impegno professionale del ricorrente nella realizzazione professionale, sicchè costui aveva potuto dedicarsi con maggiore dedizione e serenità al proprio lavoro beneficiando delle attenzioni e dell'accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all'ambiente domestico;

4. che il motivo è inammissibile;

che, infatti, questa Corte (vedi Cass. n. 20637/2016) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare;

che, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione postula, infatti, che il vizio possa essere apprezzato sulla base del contenuto dell'atto, senza necessità di rimandi al contenuto di atti processuali che non siano in esso trascritti (ancorché non integralmente, ma pur sempre nella misura necessaria a integrare la specificità al motivo e a consentirne la valutazione



senza necessità di procedere all'esame del fascicoli d'ufficio o di quelli di parte), e ciò vale -ovviamente- anche quando il vizio dedotto concerna la sussistenza delle condizioni per ritenere che una circostanza sia stata o meno contestata (cfr. Cass. n. 15961/2007, Cass. n. 17253/2009 e Cass. n. 10853/2012);

- che, nel caso, di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione, nei termini sopra illustrati, limitandosi alla mera enunciazione del vizio lamentato;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6° L. 898/1970, violazione dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che non è stato applicato il principio della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che consente il riconoscimento di un assegno di mantenimento in funzione assistenziale, se un coniuge sia privo di mezzi adeguati e vi sia l'impossibilità di procurarseli e, in funzione equilibratrice-perequativa, ove lo squilibrio economico-patrimoniale delle parti dipenda da scelte di conduzione della vita familiare condivise dai coniugi con sacrifici e rinunce professionali e reddituali, profili insussistenti nel caso di specie, in cui la sig.ra S. è economicamente indipendente ed ha sempre svolto l'attività di insegnante in una scuola pubblica, professione per cui aveva studiato;

6. che il motivo presenta profili di inammissibilità;

- che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e, conseguentemente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, in



particolare, tenendo conto delle aspettative professionali, ed economiche eventualmente sacrificate (Cass. S.U. n. 18287/2018);

che, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha applicato tali criteri, non considerando il livello di autosufficienza economica secondo un parametro astratto (come auspicato dal ricorrente), bensì ed appunto, in concreto, tenendo conto del contributo fornito dalla controricorrente alla realizzazione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge;

che proprio in questo contesto la Corte d'Appello ha valorizzato il lungo periodo di convivenza tra i coniugi, protrattosi per ventitré anni, nei quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno, dedizione e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale (conseguendo, man mano, redditi sempre più crescenti), beneficiando effettivamente della attenzione e dell'accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all'ambiente domestico;

che, peraltro, la Corte d'Appello, ha, altresì, valutato il profilo che la sig.ra S , avendo comunque svolto in pieno il proprio lavoro di insegnante, non aveva sacrificato aspettative professionali in ragione delle maggiori incombenze familiari, tanto è vero che ha ridotto ad € 1200,00 mensili (da € 1.500,00 mensili) l'assegno riconosciuto alla coniuge dal giudice di primo grado;

che, correttamente, come emerge dalle valutazioni della Corte d'Appello, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento, ma non azzerarla, ove risulti – come nel caso di specie (secondo la ricostruzione del giudice di merito) - che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell'altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge;

- che le censure del ricorrente si appalesano, inoltre, inammissibili in quanto il ricorrente, nel dedurre la violazione di legge, ha inteso, in sostanza, come nel secondo motivo, sollecitare una diversa ricostruzione della realtà rispetto a



quella operata dal giudice di merito (in ordine al contributo fornito dalla
ricorrente alla realizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio
familiare);

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come meglio in dispositivo;
sussistono i presupposti per disporre il cd. raddoppio del contributo unificato e
l'oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.100,00,
di cui € 100,00 per spese a rimborso, oltre spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, come modificato dalla
l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-
bis dello stesso art. 13.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le
generalità delle parti e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art.52 del d.lgs.
n.168 del 2003.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021

Il Presidente

dott. Massimo Ferro

